

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI POLIZIA LOCALE

tra

la **Città di Bellinzona**, rappresentata dal proprio Municipio, e per esso dal Sindaco e dal Segretario comunale

e

i **Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant’Antonino** (in seguito Comuni convenzionati) rappresentati dai propri Municipi, e per essi dai rispettivi Sindaci e Segretari comunali

BASI LEGALI

Richiamate:

- la Legge organica comunale (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC)
- la Legge sulla polizia (LPol) e il relativo Regolamento di applicazione (RLPol)
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e il relativo Regolamento di applicazione (RLACS)
- tutte le deleghe di competenze cantonali alla Polizia comunale di Bellinzona
- ogni altra disposizione legale e/o normativa applicabile, vigente in materia

PREMESSE

- I Municipi esercitano funzioni di polizia locale a norma della LOC.
- Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per adempiere compiti di natura pubblica locale (art. 193 lett. a LOC).
- La convenzione per prestazioni di polizia locale tra la Città di Bellinzona e i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant’Antonino entrata in vigore il 1. gennaio 2018 giunge a scadenza il 31.12.2024.

SI CONVIENE

I Oggetto e scopo

1. La Polizia della Città di Bellinzona (detta in seguito Polcom) esercita il servizio di polizia locale anche nel territorio dei Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e

Sant’Antonino e, in conformità alle competenze ad essa assegnate dalle leggi e/o da puntuali deleghe e/o convenzioni comunali, cantonali e federali.

2. In particolare, la Polcom assume e svolge le competenze di polizia di cui alla sezione A dell’allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall’art. 107 LOC, per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.
3. Le prestazioni di polizia di cui ai precedenti capoversi vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all’art. 2 cpv. 5 e all’art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

II Organizzazione

1. Le strategie e le attività operative sono di esclusiva competenza del Comando della Polcom, tenuto conto delle specifiche peculiarità socioeconomiche, geografiche, culturali e sportive dei Comuni convenzionati.
2. Rimangono riservate ai Municipi dei Comuni convenzionati la responsabilità territoriale, come l’applicazione delle prescrizioni e delle procedure stabilite dai rispettivi Regolamenti e Ordinanze comunali.
3. Il Comando della Polcom è autorizzato ad adottare tutte le misure d’urgenza che la situazione dovesse imporre; in tal caso il Comando dovrà subito informare Sindaco e/o capodicastero responsabile della polizia del Comune convenzionato interessato.
4. Per permettere una politica di sicurezza condivisa e coordinata e per garantire il reciproco scambio di informazioni viene istituita la “Conferenza consultiva regionale sulla sicurezza”, formata dai capodicastero polizia della Città e dei Comuni convenzionati. La Conferenza è presieduta dal capodicastero polizia della Città, accompagnato dal Comandante della Polcom e se del caso da altri funzionari della Polcom. La Conferenza si riunisce di norma 4 volte all’anno. I Comuni convenzionati possono richiedere la convocazione in caso di esigenze particolari.
5. Il Comando di Polcom rispettivamente gli agenti di quartiere si impegnano a informare regolarmente i Comuni convenzionati, attraverso i rispettivi Segretari comunali, circa l’attività svolta sul territorio e/o in relazione a problematiche puntuali, riservate le normative in materia di informazioni di polizia. I Segretari comunali dei Comuni convenzionati sono i referenti operativi di Polcom e sono tenuti ad informare Polcom su problematiche generali o puntuali relative al territorio di propria competenza.
6. L’eventuale messa a disposizione di Polcom di personale comunale dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con il Municipio del Comune interessato.

III Finanziamento

1. Per la copertura delle prestazioni di polizia i Comuni convenzionati si impegnano a versare alla Città di Bellinzona un contributo finanziario pro-capite (base: popolazione residente permanente al 31 dicembre dell’anno precedente).
2. Il contributo pro-capite per le prestazioni di polizia è fissato a CHF 139.- per il primo quadriennio (2025-2028). Di seguito, la prima volta nel 2029, potrà essere adeguato per periodi quadriennali. L’adeguamento deve essere notificato entro il 31 marzo dell’anno

precedente, in base all'evoluzione effettiva dei costi (escluse le prestazioni a favore della sola Città di Bellinzona o di altre parti contraenti).

3. Il versamento avviene in due rate uguali, la prima entro il 31 marzo, la seconda entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
4. Gli incassi derivanti dall'elevazione di contravvenzioni comminate dalla Polcom su tutto il territorio oggetto della convenzione sono di pertinenza della Città di Bellinzona.
5. Il contributo pro-capite non è soggetto al rincaro nei primi 4 anni di validità della Convenzione.
6. In caso di decisioni dell'autorità superiore, indipendenti dalla volontà della Città di Bellinzona, il contributo finanziario può essere adeguato in qualsiasi momento, previa informazione dei Comuni convenzionati.

IV Particolarità

1. Ogni Comune risponde dei danni causati dai propri dipendenti in conformità con la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
2. Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2 Sezione B) la Città di Bellinzona informa delle stesse per tempo i Comuni convenzionati e raccoglie eventuali osservazioni.
3. La presente Convenzione annulla e sostituisce la precedente Convenzione per prestazioni di polizia locale e altri eventuali accordi con lo stesso merito, a contare dalla sua entrata in vigore.
4. La Città di Bellinzona si impegna a fornire ai Comuni convenzionati i dati di preventivo (entro il 30 settembre di ogni anno) e di consuntivo (entro il 30 aprile di ogni anno) relativi all'attività della Polizia comunale (scorporati in attività a beneficio dell'intero comprensorio di competenza e a beneficio della sola Città).

V Durata e termini di disdetta

1. La Convenzione, riservata l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali e la ratifica del Consiglio di Stato, ha durata a tempo indeterminato ed entra in vigore il 1. gennaio 2025.
2. Le parti contraenti possono inoltrare disdetta della presente Convenzione (la prima volta per il 1. gennaio 2029) con preavviso di almeno 12 mesi. Il preavviso in caso di adeguamento dell'importo è di almeno 6 mesi.

In fede.

Comune di Bellinzona

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Mario Branda	Philippe Bernasconi

Comune di Arbedo-Castione

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Luigi Decarli	Giuseppe Allegri

Comune di Cadenazzo

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

Comune di Lumino

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Enea Monticelli	Floriano Righetti

Comune di Sant'Antonino

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Simona Zinniker	Davide Vassalli

Approvata dal Consiglio comunale di Bellinzona nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Arbedo-Castione nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Cadenazzo nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Lumino nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Sant'Antonino nella seduta del
Ratificata dal Consiglio di Stato il